

LINEE GUIDA SULLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANTINCENDIO

ver. 2026

PREMESSA

Si tratta della revisione ed aggiornamento ver.2026 della stesura del 2019/2020 con alcune precisazioni ed integrazioni.

È stata inserita, ad esempio, la valutazione della riproposizione del Progetto_{VVF} dovuta a varianti che si potrebbero rendere necessarie rispetto all'originale Progetto_{VVF} cui la determinazione di questa linea guida è indirizzata.

Evidentemente essendo una revisione della precedente edizione, anche questa ha preso come riferimento portante ed indispensabile l'edizione CROIL del 2016, apportando le modifiche che si sono rese opportune.

Lo scopo è stato quello di semplificare da un lato la determinazione dell'impegno da parte del Professionista e dall'altro di adottare le stesse metodologie di calcolo secondo il D.M. 20.07.2012 riconfermato poi dal D.M. 31.10.2013 e D.M. 17.6.2016 che hanno definito, per il vero per i soli lavori pubblici, la prestazione professionale per il Progetto antincendio (Progetto_{VVF} si veda nel prosieguo la sua definizione) in funzione del valore economico dell'opera.

La legge n. 27 del 24.3.2012 art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) ha disposto che, al momento del conferimento dell'incarico, il Professionista renda noto al Cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili per le singole prestazioni dal momento del conferimento, fino alla conclusione dell'incarico.

Considerata la non sempre facile determinazione preventiva dell'impegno professionale in ambito sicurezza antincendio a cui, peraltro, consegue la determinazione del compenso; la Commissione sicurezza antincendio dell'Ordine Ingegneri di Milano ha aggiornato il precedente studio finalizzato ad individuare l'impegno professionale dell'ingegnere antincendio, nell'intento di dare ulteriori elementi di valutazione per la libera contrattazione degli incarichi da assegnare al professionista, fermo restando, si sottolinea, il basilare principio del libero accordo tra le Parti e quindi della libera scelta sull'adozione o modifica della presente linea guida ora proposta.

Questa linea guida ha lo scopo anche di evidenziare le varie prestazioni che possono essere conferite ad un ingegnere nello specifico campo della sicurezza antincendio, che è il complesso delle scelte tecniche non solo relative alla prevenzione ma anche alla protezione, suddividendole in quattro diverse fasi:

FASE 1 – Progettazione antincendio preliminare e definitiva.

FASE 2 – Direzione lavori antincendio.

FASE 3 – Adempimenti per SCIA_{VVF} ed Asseverazione_{VVF}.

FASE 4 – Rinnovo periodico ed Asseverazione conseguente.

A seguire la FASE 1: predisposta con il concetto che una valutazione possa essere affrontata con alcune necessarie precisazioni che nel prosieguo si riportano; evidenziando che comunque, trattasi di un Compenso la cui valorizzazione è di tipo "a discrezione". Il presente lavoro costituisce una guida a questa valutazione.

Per le altre fasi si fa riferimento ad altre linee guida che sono state ultimamente affrontate e predisposte, stante l'individuazione a priori della complessità dell'incarico e la relativa responsabilità, le cui determinazioni sono veramente ardue e rivestono carattere discrezionale, a cui per il momento si rimanda, pur con l'impegno a voler affrontare, con la stessa filosofia, anche le altre FASI.

Di seguito sono indicate le principali prestazioni che il Professionista potrebbe essere chiamato a fornire ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e decreti ad esso collegati e la quantificazione dei relativi compensi solo per la Fase 1.

Sempre nell'intento di agevolare il rapporto tra Cliente e Professionista negli Allegati 1, 2 e 3 alle presenti Linee Guida si riportano le tabelle utilizzabili quali mansionario per l'individuazione delle prestazioni e per l'inserimento dei relativi dati necessari alla determinazione dei suddetti parametri.

Questo documento, messo a disposizione sia dei Committenti che dei Professionisti, oltre a indicare in termini numerici la quantificazione dei parametri necessari alla determinazione dell'impegno professionale, specifica in modo dettagliato le prestazioni antincendio che il Committente può richiedere al Professionista e quindi utili per redigere un equo e completo disciplinare di incarico professionale, finalizzato a garantire le due Parti su un corretto ed esaustivo svolgimento delle prestazioni richieste o offerte.

La formulazione di queste linee guida potrà essere ulteriormente affinata, dopo un congruo periodo di verifica e recepimento delle osservazioni dei colleghi nelle loro diverse posizioni di utilizzatori o fornitori della prestazione professionale.

La guida è quindi da intendersi come supporto di lavoro per il Professionista che potrà autonomamente decidere se, ed in quale misura, applicarne e adottarne i contenuti, tenendo ben presente che la prestazione professionale, proprio nel campo antincendio, è tipicamente prestazione discrezionale e che quanto emerge da questo lavoro va inteso come riferimento, da ritenere congruo nell'intervallo compreso tra $\pm 30\%$, minimo a cui fa riscontro un'accorta e consapevole consulenza intesa come necessaria.

Scopo di questo lavoro è quello di fornire un ordine di grandezza, ritenuto come minimo, del compenso professionale per lo sviluppo della consulenza relativa alla predisposizione e presentazione al Comando dei VVF della documentazione completa per adempiere all'art. 3 del DPR 151/2011 "Valutazione dei progetti" per le attività di categoria B e C.

Gli allegati tecnici previsti dal D.M. 7.8.2012 all'art. 4 punto 3 lettera a) 2), per le attività soggette di categoria A, ai fini della presente, sono equiparati alla documentazione progettuale richiesta per la "Valutazione dei progetti" anche se non soggetta al parere del Comando dei VVF.

La progettazione antincendio, si sviluppa nella redazione di un Progetto antincendio con i relativi elaborati, per tutte le attività elencate dal DPR 151/2011, per l'ottenimento del parere di conformità antincendio per le attività di categoria B e C e come allegato richiesto nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività per quelle di categoria A. Per semplicità nel prosieguo si chiamerà: Progetto_{VVF}.

L'impegno professionale per la redazione del Progetto_{VVF}, secondo le determinazioni dettate dai D.M. sopra citati, si traduce in un Compenso della prestazione professionale (CP) espresso da un valore determinato, in funzione del valore dell'opera per la relativa categoria, secondo i seguenti parametri quali:

1. **(V)** valore dell'opera in €
2. **(G)** parametro della complessità della prestazione professionale
3. **(Q)** parametro relativo alla specificità della prestazione = 0,065
4. **(P)** parametro applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera ed è dato da: $P = 0,03 + 10/V^{0,4}$
5. **(CP)**, Compenso della Prestazione professionale: $CP = V \times G \times Q \times P$
6. Per tener conto delle spese ed oneri accessori si può tener conto, in maniera forfettaria, di un incremento del 25% e quindi $CP_{\text{compreso oneri}} = 1,25 \times CP + F$, dove il valore di **F** viene nel seguito esplicitato.
7. Per la preparazione delle istanze, della stampa della relazione tecnica, degli elaborati e per la raccolta dei documenti della Committente (valutazione e versamento diritti, C.I. firma elaborati ecc.) si adotta un importo fisso **F** = 1.200 € che viene aggiornato secondo indice Istat.

Il parametro (**G**) varia in funzione della tipologia edilizia ed impiantistica e relativa complessità cui ci si riferisce nella prestazione professionale antincendio e nella formulazione che ha portato al calcolo di **CP**_{compreso oneri} è stato appositamente adottato secondo quanto riportato nei D.M. citati.

Il valore del costo dell'opera **V** è inteso come l'ammontare non solo delle opere strettamente riconducibili alla pura necessità antincendio, ma anche al contesto ed alla "scatola" che contiene l'attività ed i macchinari e gli impianti necessari al suo esercizio, tutte opere, impianti ed apparecchiature (anche se già esistenti), su cui si sviluppa e si inserisce la consulenza antincendio.

Questo valore è generalmente di complicata determinazione e per superare questa difficoltà si propone una stima, lasciando però sempre la possibilità di una diversa valutazione. Questo valore è proposto come risultato di una lunga operazione di affinamento per le 80 attività previste dal DPR 151/2011, con una procedura che, talvolta anche a ritroso, partendo dal compenso ragionevolmente atteso, ha verificato il valore di **V** stimato.

Per tener conto delle variazioni dei costi delle costruzioni tratto da ISTAT in questa revisione ver. 2025 si è aggiornato il moltiplicatore del valore **V** a 121,8 relativo al valore Istat dell'ottobre 2025: evidentemente per periodi successivi o precedenti si dovrà modificare il valore prendendo l'indice ISTAT del periodo corrispondente.

Per quanto concerne invece il valore di **Q** = 0,065 questo è la somma di Qbl.15 "Prime indicazioni di progettazione antincendio" = 0,005 e di Qbl.18 "Elaborati di progettazione antincendio" = 0,060, ci si riferisce alle tabelle annesse al DM 17.6.2016.

Nel valore di (**Q**) è intesa la progettazione definitiva finalizzata alla presentazione al Comando VVF del Progetto_{VVF} per l'ottenimento del parere di conformità antincendio, quindi con indicazioni prestazionali delle misure antincendio senza però la loro progettazione.

La formulazione, secondo questi principi, ha portato ad una semplice applicazione in Excel, in versione protetta, che consente di scegliere fra le 80 attività il numero corrispondente alla attività a cui ci si riferisce, ed inserito il valore della estensione della stessa, fornisce immediatamente tramite una stima del valore dell'opera il valore di **CP**_{compreso oneri} calcolato secondo la formula dettata dai D.M. 20.07.2012, D.M. 31.10.2013 e D.M. 17.6.2016.

La peculiarità di questo approccio, che qui si propone, è la possibilità di calcolare il valore di **CP**_{compreso oneri} non adottando solo la formulazione che stima un valore dell'opera in funzione delle 80 attività ma di poter giungere ad un valore del compenso in funzione del valore dell'opera immettendo questo direttamente.

Se si intendesse utilizzare un valore conosciuto dell'opera, cui ci si riferisce, si può utilizzare una attività fittizia **XX** (situata dopo la 80° esima) che determina ugualmente il valore di **CP**_{compreso oneri} adottando la solita formula sopra citata ma inserendo direttamente il valore dell'opera: in questo caso si dovrà anche introdurre il valore di (**G**) parametro della complessità della prestazione professionale secondo quanto riportato nei D.M. citati. Si ricorda che nel valore del costo dell'opera si deve intendere quanto precedentemente definito e non solo il costo delle mere opere antincendio.

Si rammenta che nella valutazione del compenso si è ipotizzato che il Committente **fornisca in formato dwg, o altri formati ma a questo standard riconducibili, lo stato edile/impiantistico attuale e le informazioni complete** sui materiali, lavorazioni ecc. che debbono inquadrare e rendere nota al Professionista la situazione antincendio cui si vuol riferire.

Qualora in un'attività fossero anche presenti altre soggette al DPR 151, il **CP**_{compreso oneri} verrà calcolato per l'attività a cui corrisponde il valore dell'opera maggiore intendendo in questa compreso anche quello dell'attività secondaria se contenuta nello stesso volume.

Lo sviluppo della consulenza antincendio per il Progetto_{VVF}, facendo riferimento al D.P.R. 1° agosto 201 n. 151, ed in particolare agli artt. 3, 7, 8, 9 e 10, al Decreto 7 agosto 2012, al Decreto DCPST n. 200 del 31.10.2012, e al D.M. 20.12.2012 è suddivisibile in specifiche prestazioni che richiedono un diverso impegno professionale espresso nelle aliquote riportate in **Tabella 1**.

È inteso che la prestazione completa, sviluppata per tutte le fasi da a. ad l., comporta un Compenso per la prestazione pari a **CP**_{compreso oneri} mentre se la prestazione è richiesta parziale questa dovrà essere riconosciuta nella misura della somma delle percentuali corrispondenti alle fasi prodotte e sviluppate.

Attività parziali

Tabella 1. - Elenco prestazioni Fase 1 e relativo coefficiente x_i del CP compreso oneri

%	Fase 1	si/no si=compresa	X_i	risultante
30%	a. Colloquio/i con il Committente al fine di definire gli obiettivi degli interventi e/o Enti competenti.	si	3%	3%
	b. Verifica dell'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.	si	2%	2%
	c. Acquisizione ed analisi di elaborati grafici esistenti in formato dwg o ad esso convertibile (planimetrie, sezioni, prospetti) di eventuali precedenti progetti anche di tipo impiantistico anche per la verifica di vincoli esistenti.	si	2%	2%
	d. Individuazione e accordi con altre figure tecniche professionali che partecipano alla progettazione e definizione delle rispettive competenze e prestazioni.	si	2%	2%
	e. Sopralluogo/ghi di verifica e controllo della situazione esistente sulla base della documentazione consegnata dalla Committenza.	si	8%	8%
	f. Relazione stato di fatto. Eventuali rilievi e relativa restituzione grafica sono da computarsi a parte.	si	8%	8%
	g. Individuazione delle attività rientranti nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 ed individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività individuate.	si	2%	2%
	h. Elenco sommario degli interventi necessari.	si	3%	3%
70%	i. Elaborazione Progetto finalizzato all'ottenimento della Valutazione agli art. 3, 7 e 8 del D.P.R. 151/2011 per le attività di Cat. B o C o direttamente per la relazione per le attività di Cat. A. La documentazione progettuale minima è quella indicata nella Tabella A.2. e A.3. di seguito riportata (Rif. allegato I al D.M. 7.8.2012).	si	50%	50%
	j. Indicazioni specifiche prestazionali per la progettazione/realizzazione, questa esclusa, delle strutture o l'utilizzo dei prodotti di compartimentazione (resistenza al fuoco) e per l'utilizzo dei prodotti o materiali di idonea reazione al fuoco.	si	6%	6%
	k. Indicazioni specifiche prestazionali dettagliate per la progettazione/realizzazione, questa esclusa, degli impianti idrici antincendio e/o impianti di estrazione fumo e calore e/o impianti di rilevazione e allarme incendio, illuminazione di sicurezza e altri impianti finalizzati alla sicurezza antincendio.	si	6%	6%
	l. Elenco dettagliato degli interventi necessari inteso come indicazione prestazionale e non esecutiva.	si	8%	8%
100%	SOMMANO		100%	100%

N.B.: È opportuno segnalare che lo sviluppo progettuale indicato con la lettera i, della precedente tabella, si basa sull'ipotesi che il Professionista sia in possesso, pervenuta a cura e spese del Committente, della documentazione grafica in formato dwg o similare dello stato di fatto esistente (pianta, sezioni e prospetti) ed anche delle volontà di modifiche od integrazioni richieste dalla Committenza e ciò rappresentato anche graficamente.

Di questa tabella si fornisce anche il file relativo F1.VVF.Tabelle.2025.xlsm dove è possibile scegliendo per ogni riga "si" o "no" ottenere la totalità delle prestazioni offerte valutate in percentuale della prestazione completa.

Gli elaborati che il Professionista è tenuto a fornire sia al Comando VVF che al Committente, non debbono costituire un progetto esecutivo delle singole opere antincendio, ma devono consentirne comunque l'esatta identificazione e collocazione delle stesse, proprio per una successiva opera di progettazione esecutiva (esclusa dalle prestazioni indicate nelle presenti linee guida).

Per questa progettazione si intende l'attività progettuale finalizzata all'ottenimento del parere di conformità antincendio e/o alla dimostrazione della correttezza delle scelte progettuali e la loro rispondenza alla normativa vigente.

Il Progetto_{VVF} comporta la produzione di idonea documentazione riportata nella Tabella 2. e Tabella 3. (progettazione che non adotta il D.M. 3.8.2015 e suoi sviluppi ed integrazioni) e Tabella 4. (progettazione che adotta il D.M. 3.8.2015 e suoi sviluppi ed integrazioni) nelle varie formulazioni e specificità.

Tabella 2. - Elenco documentazione minima relativa ad attività NON REGolate da specifiche disposizioni antincendio ma che non adottano il D.M. 3.8.2015 nei suoi vari sviluppi ed integrazioni.	
RELAZIONE TECNICA il D.M. 20.12.2012, per gli impianti di protezione attiva, richiede la specifica d'impianto.	
a. Destinazione d'uso (generale e particolare)	☐
b. Sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio, quantitativi e tipologia	☐
c. Carico di incendio nei vari compartimenti	☐
d. Impianti di processo	☐
e. Lavorazioni	☐
f. Macchine, apparecchiature ed attrezzi	☐
g. Movimentazioni interne	☐
h. Impianti tecnologici di servizio	☐
i. Aree a rischio specifico	☐
j. Condizioni di accessibilità e viabilità	☐
k. Lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento)	☐
l. Caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planivolumetrica, compartimentazione, ecc.)	☐
m. Aerazione (ventilazione, evacuazione fumo e/o calore)	☐
n. Affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali	☐
o. Vie di esodo	☐
p. Valutazione qualitativa del rischio incendio	☐
q. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio) con indicazione misure preventive e protettive, norme di prodotto, specifiche degli impianti.	☐
r. Gestione dell'emergenza per mitigazione rischio con relativa organizzazione.	☐
ELABORATI GRAFICI	
a. Planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino: – l'ubicazione delle attività; – le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; – le distanze di sicurezza esterne; – le risorse idriche della zona (idranti esterni, acquedotti e riserve idriche); – gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); – l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici; – quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;	☐

b.	Piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare: – la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio; – l'indicazione dei percorsi di esodo orizzontali e verticali, le loro lunghezze, gli affollamenti massimi su cui si dimensiona l'esodo di piano e dei percorsi verticali, verso di apertura delle porte le loro dimensioni, i dispositivi di apertura, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni; – la resistenza al fuoco, le compartimentazioni e le caratteristiche dei materiali con la loro reazione al fuoco. – le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione attiva antincendio; – l'illuminazione di sicurezza;	☐
c.	Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.	☐
Nota	<i>In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica, prendendo in considerazione le adiacenze e tutte le aree che potrebbero essere coinvolte da un incendio e parimenti le condizioni che da queste ne possa conseguire un incendio nell'area oggetto della modifica.</i>	

Tabella 3. - Elenco documentazione minima relativa ad attività **REGOLATE da specifiche disposizioni antincendio ma che non adottano il D.M. 3.8.2015 nei suoi vari sviluppi ed integrazioni.**

RELAZIONE TECNICA	
a. La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni: il D.M. 20.12.2012, per gli impianti di protezione attiva, richiede la specifica d'impianto.	☐
ELABORATI GRAFICI	
a. Planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino: – l'ubicazione delle attività; – le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; – le distanze di sicurezza esterne; – le risorse idriche della zona (idranti esterni, acquedotti e riserve idriche); – gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); – l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici; – quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;	☐
b. Piante in scala da 1:200 a 1:50, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare: – la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio; – l'indicazione dei percorsi di esodo orizzontali e verticali, le loro lunghezze, gli affollamenti massimi su cui si dimensiona l'esodo di piano e dei percorsi verticali, verso di apertura delle porte le loro dimensioni, i dispositivi di apertura, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni; – la resistenza al fuoco, le compartimentazioni e le caratteristiche dei materiali con la loro reazione al fuoco. – le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione attiva antincendio; – l'illuminazione di sicurezza;	☐
c. Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.	☐
Nota	<i>In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica, prendendo in considerazione le adiacenze e tutte le aree che potrebbero essere coinvolte da un incendio e parimenti le condizioni che da queste ne possa conseguire un incendio nell'area oggetto della modifica.</i>

Tabella 4. - Elenco documentazione minima relativa ad attività che adottano il D.M. 3.8.2015 nei suoi vari sviluppi ed integrazioni avvalendosi del caso delle relative RTV.

	sigla	
Comprende	a	Relazione tecnica Come da D.M. 20.12.20212 per gli impianti di protezione attiva occorre specifica di impianto
	b	Elaborati grafici
a Relazione tecnica	a.1	Scopo della progettazione: Motivazione del progetto con :
	a.1.1	Localizzazione e contesto
	a.1.2	Finalità-obiettivi
	a.1.3	Vincoli
	a.1.4	Struttura organizzativa (persone addette ed organigramma sicurezza antincendio)
	a.1.5	Attività soggette
	a.1.6	Suddivisione compartimentazione e loro individuazione alfanumerica
	a.2	Obiettivi di sicurezza con riferimento al G.2.5
	a.3	Valutazione del rischio per attività e vari compartimenti di cui a.1.6 , se esiste RTV attenersi alle determinazioni proposte
	a.3.1	Individuazione pericoli di incendio
	a.3.2	Descrizione contesto ed ambiente in cui sono inseriti
	a.3.3	Determinazione numero e tipologia persone totali ed esposte al rischio
	a.3.4	Individuazioni beni esposti al rischio
	a.3.5	Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze
	a.3.6	Individuazione misure preventive atte a ridurre pericoli
	a.3.7	Valutazione atmosfere esplosive
	a.4	Attribuzione del profilo di Rischio secondo G.3 per i vari compartimenti di cui a a.1.6
		Per i vari compartimenti di cui a.1.6 per gli impianti di protezione attiva occorre specifica di impianto
	a.5.	S.1 1 Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio 2 Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga 3 Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1 4 Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8
	a.6	S.2 1 Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio 2 Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga 3 Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1 4 Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8
	a.7	S.3 1 Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio 2 Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga 3 Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1 4 Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8
	a.8	S.4 1 Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio 2 Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga 3 Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1 4 Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8
	a.9	S.5 1 Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio 2 Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga 3 Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1 4 Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8
	a.10	S.6 1 Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio 2 Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga 3 Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1 4 Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8
	a.11	S.7 1 Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio 2 Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga 3 Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1 4 Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8
	a.12	S.8 1 Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio 2 Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga 3 Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1 4 Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8

	a.13	S.9	1	Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio
			2	Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga
			3	Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1
			4	Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8
	a.14	S.10	1	Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio
			2	Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga
			3	Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento livello di prestazione di cui in1
			4	Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8
	a.15	V.1	1	(Aree a rischio specifico) Attribuzione delle aree a rischio specifico
			2	Strategia antincendio
	a.16	V.2	1	(Aree a rischio per atmosfere esplosive) Scopo e campo di applicazione
			2	Valutazione del rischio d'esplosione
			3	Individuazione del pericolo d'esplosione
			4	Identificazione delle sostanze infiammabili e/o polvere combustibili
			5	Classificazione delle zone con pericolo d'esplosione
			6	Individuazione del pericolo d'esplosione
			7	Identificazione dei potenziali pericoli di innesco
			8	Valutazione entità effetti prevedibili di un'esplosione
			9	Quantificazione del livello di protezione
			10	Misure di prevenzione, protezione e gestionali
			11	Prodotti e identificazione delle Categorie
			12	Impianti e loro compatibilità con la zona in cui sono inseriti
			13	Opere da costruzione per resistere alle esplosioni
	a.17	V.3	1	(Vani degli ascensori) Scopo e campo di applicazione
			2	Classificazione
			3	Prescrizioni comuni
			4	Prescrizioni per tipo SB
			5	Prescrizioni per tipo SC
			6	Prescrizioni per tipo SD
			7	Prescrizioni per tipo SE
b	Elaborati grafici	b.1	Planimetria generale in scala da 1:2.000 a 1:200 dalla quale risultino:	
		b.1.1	Ubicazione dell'attività e presenza di altre situazioni al contorno	
		b.1.2	Condizioni di accessibilità all'area e viabilità al contorno, accessi carrabili e pedonabili	
		b.1.3	Eventuali distanze di sicurezza esterne da e verso l'attività considerata nel ProgettoVVF	
		b.1.4	Risorse idriche della zona	
		b.1.5	Impianti tecnologici esterni	
		b.1.6	Ubicazione e identificazione dei dispositivi degli impianti antincendio ed organi di manovra in emergenza	
		b.1.7	Eventuali distanze di sicurezza esterne da e verso l'attività considerata nel ProgettoVVF	
		b.1.8	Risorse idriche della zona	
		b.1.9	Impianti tecnologici esterni	
		b.1.10	Ubicazione e identificazione dei dispositivi degli impianti antincendio ed organi di manovra in emergenza	
		b.1.11	Quanto ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio e per le squadre di soccorso	
		b.2	Piante e sezioni in scala da 1:50, 1:100 e 1:200 con planimetria generale per individuazione della zona rappresentata	
		b.2.1	Rappresentazione di ogni compartimento, piano con riferimento alla individuazione di cui a.1.6. che indichi:	
		b.2.2	Destinazione d'uso, sostanze pericolose presenti Rvita e se diversi da 1 anche Rbeni e Rambiente	
		b.2.3	Macchinari ed impianti esistenti rilevanti ai fini antincendio	
		b.2.4	Scelte e misure antincendio adottate per tutti i capitoli da S.1 a S.10 e	
		b.2.5	Scelte e misure antincendio adottate per tutti i capitoli da V.1 a V.3	

Al termine di ogni capitolo, da **a.4** sino **a.17** potrebbe essere utile adottare un apposito riepilogo che evidenzia le scelte effettuate per il capitolo e compilare, con le annotazioni necessarie, una tabella sintetica che raccoglie per singoli capitoli tutte le scelte effettuate.

Per far ciò si potrebbe utilizzare una tabella come la seguente

G3	Profili		
S1	Reaz		
S2	Resis		
S3	Comp		
S4	Esodo		
S5	GSA		
S6	Contr		
S7	IRAI		
S8	FC		
S9	Oper		
S10	Imp		
V1	Spec.		
V2	Atex		
V3	Asc		

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Per eventuali situazioni particolari in cui le caratteristiche delle attività o del numero di professionisti coinvolti giustificano l'adozione di correttivi, sono ammesse riduzioni o maggiorazioni.

Le maggiorazioni o riduzioni, singolarmente contenute entro i limiti specificati nei casi di seguito indicati, devono comunque essere complessivamente comprese entro il $\pm 60\%$.

- **Maggiorazioni** nel caso in cui si verifichi una delle situazioni sotto individuate:
quando l'incarico viene affidato a più professionisti (esperti in campi specifici) sono inoltre ammissibili le seguenti maggiorazioni:
 - per 2 professionisti: **+ 20 %**
 - per 3 professionisti: **+ 30 %**
 - per 4 o più professionisti: **+ 60 %.**
- **Riduzioni** per le situazioni sotto individuate:
esistenza di progetti antincendio approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco (forniti dal Committente completi dell'intera documentazione al professionista), significativi per l'esistente situazione ai fini della sicurezza dal rischio da incendio con scelte e soluzioni confermate valide dal Committente; la riduzione deve essere graduata a seconda della coincidenza del precedente progetto con quello in corso di elaborazione come ad esempio:
 - **10%** stessa configurazione planimetrica e tipologia attività;
 - **10%** se si presentano medesime caratteristiche di carico di incendio;
 - **10%** se inoltre gli affollamenti e le vie di esodo sono simili;
 - **10%** se inoltre si adottano le stesse protezioni attive e procedure di emergenza.
 Sono ammesse riduzioni anche nei seguenti casi:
 - **40%** attività particolarmente estese (superfici superiori a 5.000 m²) che presentino una ripetitività di problematiche e situazioni antincendio, che consentano al professionista una definizione ripetuta delle caratteristiche di sicurezza dal rischio da incendio senza aggravarne l'impegno profuso.

CASI DI PIÙ ATTIVITÀ SOGGETTE

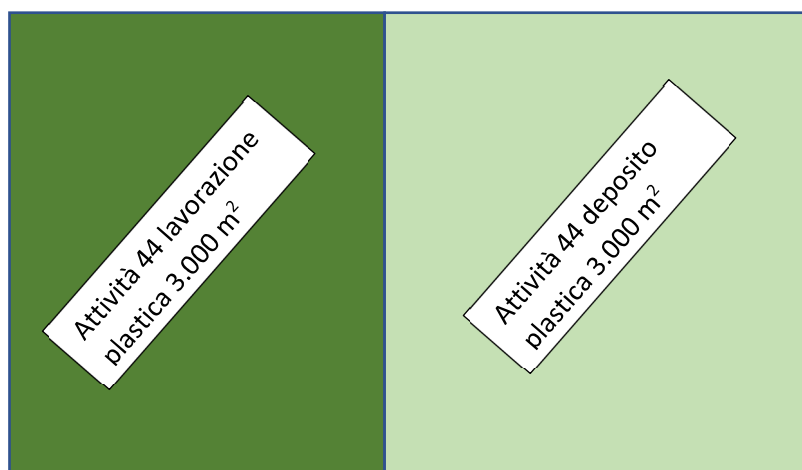
Nel caso di più attività presenti sulla stessa area, si considererà solo quella a cui si riferisce il corrispettivo più elevato, mentre se le aree sono differenziate e compartimentate si utilizzerà la somma delle attività esercitate come nell'esempio seguente detraendo il valore dell'importo fisso **F** che, trattandosi di un progetto unitario deve essere conteggiato solo una volta.

Attività 44 separata e compartimentata dal relativo deposito

Ricordando che il valore di **CP**_{compreso oneri} è dato dalla somma di un valore variabile con il costo dell'opera e da un importo fisso **F** (per la predisposizione dell'istanza) possiamo esplicitare sia il valore variabile che l'importo **F**. Infatti, **CP**_{compreso oneri} = **CP** + **F**.

Per avere il valore dell'importo fisso **F** (che dipende anche dall'indice ISTAT adottato) basta inserire un valore di riferimento minimo, come ad esempio 0,1 ed il file di calcolo dei compensi evidenzierà solo il valore di **F**.

N.B.: i conteggi che si riportano sono relativi alla versione 2024 con i diversi indici ISTAT di quel periodo.



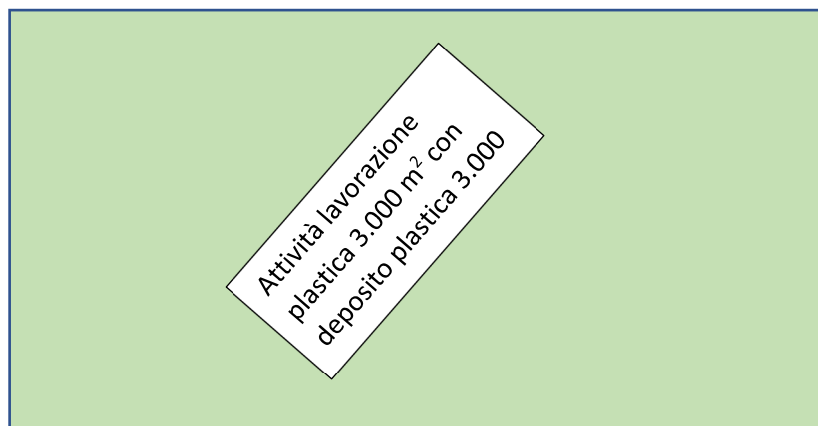
$$\text{CP}_{\text{compreso oneri (lavorazione)}} = 6.300 = 5.100 + 1.200$$

$$\text{CP}_{\text{compreso oneri (deposito)}} = 6.000 = 4.800 + 1.200$$

CP_{compreso oneri (complessivo)} = 12.300 a cui dobbiamo sottrarre l'importo fisso **F** di 1.200 trattandosi di una sola istanza di approvazione Progetto_{VVF} che tratta sia area lavorazione che deposito, dunque

$$\text{CP}_{\text{compreso oneri (complessivo)}} = 12.300 - F = 12.300 - 1.200 = 11.100$$

Attività 44 considerata indifferenziata dal relativo deposito



Per semplicità immettiamo come stabilimento di lavorazione la somma totale lavorazione più deposito ed otterremo:

$$\text{CP}_{\text{compreso oneri (complessivo)}} = 10.000$$

valore poco dissimile dal valore con cui abbiamo operato poc'anzi.

UTILIZZO del D.M. 3.8.2015 nei suoi vari sviluppi ed integrazioni.

Nell'utilizzo del **D.M. 3.8.2015**, come evidenziato nella Tabella 4. (progettazione che adotta il D.M. 3.8.2015 e suoi sviluppi ed integrazioni) si debbono esaminare tutti i capitoli da S1 a S10 con attribuzione dei livelli di prestazione per ciascuna misura antincendio e selezione delle soluzioni progettuali più adeguate o dettate dalla norma verticale.

Soluzioni conformi

Poiché le soluzioni possono essere sia conformi che alternative od in deroga, occorre precisare che la **CP** compreso oneri valuta solo le **soluzioni conformi**; d'altro canto, nella FASE 1 di determinazione del **CP** non è possibile prevedere per quale capitolo da S1 a S10 sia necessario od opportuno avvalersi delle soluzioni diverse da quelle conformi.

Soluzioni alternative

Per le **soluzioni alternative**, che oggettivamente richiedono al professionista un maggior onere di dimensionamento e valutazione, si propone di stimarne il relativo **CP** incrementato del 30% e ciò per ognuno dei 10 capitoli a cui corrisponde una aliquota del **CP** pari ad 1/10, salvo più puntuale analisi a consuntivo delle modalità di sviluppo della soluzione alternativa.

Soluzioni in deroga

Per le **soluzioni in deroga**, che vengono scelte solo in fase di avanzata analisi progettuale dopo aver deciso di non avvalersi delle soluzioni conformi ed alternative per quel determinato Capitolo, non è possibile proporre una stima considerato che queste, il più delle volte, debbono far riferimento ai capitoli M1, M2 ed M3, richiedenti analisi di tipo computazionale dell'ingegneria antincendio, di scenari di incendio e di analisi prestazionale per la salvaguardia delle persone.

Pertanto, nelle **soluzioni in deroga**, per la determinazione del compenso ci si dovrà attenere a valutazioni a discrezione che dovranno essere comunicate e condivise tempestivamente alla Committenza, salvo proporre, al termine, un conteggio a consuntivo.

VARIANTI PROGETTO_{VVF}

Si propone di adottare una riduzione per le riformulazioni di tavole e relazione, di un precedente Progetto_{VVF} predisposto dallo stesso professionista. Evidentemente le varianti devono comportare, ai termini del DPR 151/2011 art 2 comma 6, un aggravio delle condizioni di rischio, oppure modifiche delle lavorazioni o di strutture, nuove destinazioni dei locali o variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose od ogni qualvolta vi siano modifiche alle condizioni di sicurezza.

L'importo di una variante viene stimato nella misura del 35% dell'importo corrispondente alla elaborazione del precedente Progetto_{VVF} o precedente Progetto_{varianteVVF}.

In termini esemplificativi per 4 varianti si avrà, dato 100,0 il valore del compenso per il Progetto_{VVF} originario si avrà:

Progetto_{VVF}: 100,0

Progetto_{variante1VVF}: $100,0 \times 35\% = 35,0$

Progetto_{variante2VVF}: $35,0 \times 35\% = 12,25$

Progetto_{variante3VVF}: $12,25 \times 35\% = 4,287$

Progetto_{variante3VVF}: $4,287 \times 35\% = 1,5007$

Totale da 100 a = 153,07

AGGIORNAMENTI

È volontà della Commissione, che ha sviluppato questa proposta con i suoi allegati, di provvedere alle revisioni che si riterranno opportune per rendere sempre più aderente alla realtà il lavoro prodotto.

In proposito, tutti i colleghi che rilevassero migliorie sono invitati a segnalarle, per poterle valutare come opportuni aggiornamenti, per mantenere l'efficacia del lavoro proposto.

Linee guida F1.VVF.2026.docx: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell'Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.